

Lo stato di adottabilità nell'evoluzione giurisprudenziale

«DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA»

Legge 184/83 come modificata dalla Legge 149/2001:

“ Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia”.

Parametri di valutazione dello stato di abbandono (1)

Netto favor per la crescita del minore nella propria famiglia

Ha osservato la Corte Suprema di Cassazione che il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia **“impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio”, a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza”** (Cass. Sez.1, Sentenza n. 13435 del 30.6.2016).

In quanto la dichiarazione di adottabilità rappresenta l' *“extrema ratio”*, **la seria diponibilità dei parenti a prendersi cura del minore, se concretamente accertata e verificata , può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono** (Cass. Sez. 1. Sentenza n. 23979 del 24.11.2015).

Parametri di valutazione dello stato di abbandono (2)

Verifica dell'apprestamento di servizi e strumenti di sostegno al fine di rimuovere o migliorare la situazione di criticità della famiglia del minore

- Compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto nel nucleo familiare, ma soprattutto di concorrere con interventi di sostegno a rimuoverle. (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 7115 del 29.03.2011).
- La verifica della possibilità di recupero della funzione genitoriale deve essere compiuta attraverso un progetto programmato, posto in essere dalle autorità pubbliche competenti e valutato e monitorato nella sua esecuzione dal giudice. (Cass. Sez. prima civile, Sentenza n. 21110/14 del 8.7.2014.)

Parametri di valutazione dello stato di abbandono (3)

Rigorosa valutazione dell'impossibilità di prestare assistenza materiale e morale al minore al fine di escluderne la transitorietà e la riconducibilità a fattori causali derivanti da forza maggiore in modo da acquisire la certezza della continuità, stabilità, definitività delle condizioni obiettive e soggettive accertate, anche alla luce della mancata risposta o del rifiuto di accettare gli interventi di sostegno provenienti dai servizi territoriali

Parametri di valutazione dello stato di abbandono (4)

L'esigenza di non considerare in astratto l'interesse del minore ma di collegarlo anche in funzione di bilanciamento con quello dei genitori a conservare il legame filiale, ove tale scelta non determini danni irreversibili nello sviluppo psicofisico del minore medesimo

(Cass. 22 novembre 2013, n. 26204)

- Accertamento rigoroso della irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole
- Accertamento in concreto dell'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata dei figli tenendo conto della volontà dei genitori di recupero del rapporto con gli stessi.
- L'inidoneità del genitore deve essere considerata in relazione alle sue condizioni personali di salute economiche e culturali